Rilevato che l'immobile oggetto di condono edilizio ricade all'interno di un'area sottoposta a vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004;

Accertato che il vincolo paesaggistico preesisteva alla realizzazione dell'opera abusiva e permane tuttora, pertanto si è reso necessario acquisire il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, poiché la sanatoria deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

Rilevato che il comma 25) dell'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 stabilisce in maniera inderogabile che: *"Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003"*;

Letta la Determinazione Comunale del 14.09.2015 n. 86/15, emessa ai sensi della L.R. n. 8/2012 di sub-delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 47/85;

Rilevato che le opere abusivamente realizzate sono state soggette al pagamento della indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 15 della legge 26 settembre 1939, n. 1497;

Dato atto che sono state versate, come risulta dalle ricevute di c.c.p. prodotte, le somme relative all'oblazione autoliquidata ed al contributo dovuto per oneri concessori;

Visti gli allegati alla domanda di condono, dai quali emerge la inesistenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto;

Viste le leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994 n. 724;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la Legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale n. 76 del 21 maggio 1985 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il vigente regolamento edilizio comunale;

R I L A S C I A

concessione edilizia in sanatoria
ai sensi dell'art. 31 e seguenti Legge 28 febbraio 1985, n. 47
e
della Legge 23 dicembre 1994, n. 724

al Sig. **Bernardino ALBERTI** *(titolare della domanda di condono edilizio)* e alla Sig.ra **Patrizia CANUTI** *(attuale proprietaria)* per le **"opere abusive consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione e realizzazione di una cantina in difformità della concessione edilizia n. 1557/89"** ubicate in ubicate in Rieti - loc. Madonna del Passo, via Lugnano, distinto al Catasto al Foglio 26 sez. di Vazia, particella n. 460 sub. 8 e 17;

Il presente titolo è relativo al solo STATO ATTUALE indicato negli elaborati grafici;

I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati.

Alla presente Concessione Edilizia in sanatoria è allegata n. 01 elaborato grafico dello stato oggetto di condono edilizio a firma del geom. Claudio RINALDI iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rieti col n. 449.

Dalla Residenza Municipale, 17 MAG. 2019

Il Funzionario Tecnico
(Arch. Luciano VAGNI)

Il Dirigente IV Settore
(Ing. Maurizio PERON)

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato il presente provvedimento in data 23 MAG 2019

Il Concessionario

DELEGATO

COMUNE DI RIETI

SETTORE IV Pianificazione e gestione del territorio
Ufficio Condono edilizio

Reg. n. 6489

COMUNE DI RIETI
23 MAG 2019
PROTOCOLLO GENERALE
N° 26576

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 31 e seguenti Legge 28 febbraio 1985, n. 47
e
della Legge 23 dicembre 1994, n. 724

N. 1935 / 2019

Vista la domanda di condono edilizio avanzata in data 31.03.1995 prot. n. 17389 riportata al n. 6489 di registro dal Sig. **Bernardino ALBERTI** (nato a Rieti il 27.04.1959 e residente in Rieti, via Campoloniano n. 59, c.f. LBR BNR 59D27 H282U), per le **"opere abusive consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione e realizzazione di una cantina in difformità della concessione edilizia n. 1557/89"** ubicate in Rieti - loc. Madonna del Passo, via Lugnano, distinto al Catasto al Foglio 26 sez. di Vazia, particella n. 460 sub. 8 e 17;

Considerato che le opere abusive sono state ultimate nel mese di ottobre 1991, come dichiarato dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente in data 31.03.1995 ed allegata alla domanda di condono edilizio prot. n. 17389 del 31.03.1995;

Tenuto conto che con atto di vendita del 06.11.1998 (rep. n. 24339, raccolta 5720, registrato a Rieti il 20.11.1998 al n. 2010) a firma del notaio in Rieti dott. Carlo BELLINI il Sig. Bernardino ALBERTI, ha trasferito la proprietà dell'immobile oggetto del presente condono edilizio alla Sig.ra Patrizia CANUTI (nata a Rieti il 21.11.1969 e residente a Rieti in via Valle Turano n. 20, c.f. CNT PRZ69S61 H282R);

Rilevato che la proprietà ha provveduto ad integrare la documentazione prevista per legge in data 11.10.2018 prot. n. 62487/2018;

Visto l'elaborato grafico a firma del geom. Claudio RINALDI (nato a Rieti il 22.12.1957 ed avente studio in Rieti – via Contigliano n. 3, c.f. RNL CLD 57T22 H282W) iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rieti col n. 449.

Visto il certificato di idoneità sismica di opera abusiva n. 2417 del 21.01.1997, acquisito al protocollo Generale del Comune di Rieti in data 11.10.2018 al prot. 62487, a firma dell'ing. Maurizio Antonio GALLUZZI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti col n. 214;

Visto il vigente Piano Territoriale Paesistico n. 5 e l'adottato P.T.P.R.;